

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 46 (1974)
Heft: 6

Artikel: Tutela del segreto militare
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246293>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 11.12.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Tutela del segreto militare

Il Capo dello SMG col CA Vischer ha emesso un «Memento» concernente l'applicazione delle prescrizioni militari sulla tutela del segreto nei confronti dei mass-media, che qui pubblichiamo.

1. INFORMAZIONE E TUTELA DEL SEGRETO

In uno stato democratico i mezzi d'informazione in quanto strumento della diffusione, del controllo e della critica hanno un ruolo determinante.

Tutte le comunicazioni concernenti la difesa nazionale servono non soltanto l'informazione della popolazione, ma possono anche contribuire a dissuadere una potenza straniera ad aggredire il nostro paese. D'altra parte, delle informazioni militari possono rendere maggiormente possibile un'aggressione. Per una difesa efficace, bisogna dunque esaminare con cura ciò che deve essere tenuto segreto e ciò che può essere divulgato. La decisione deve perciò essere presa dalle autorità militari superiori. Esse sono in grado di giudicare quali informazioni possono essere divulgate senza alcun pericolo e quali siano di sicuro interesse per un aggressore potenziale. Queste considerazioni costituiscono i criteri fondamentali delle prescrizioni sulla tutela del segreto.

Ovviamente delle informazioni vengono occasionalmente diffuse contrariamente alle disposizioni vigenti.

Questo memento contribuisce a prevenire le inconvenienze e le difficoltà che potrebbero insorgere in caso d'inchiesta di delitto perseguibile d'ufficio.

2. BASI LEGALI PRINCIPALI

Codice penale svizzero del 21.12.1937

Codice penale militare del 13.6.1927

Legislazione sulle opere militari (RU 1950 1485, 1962 931)

Ordinanza del Dipartimento militare federale concernente i documenti militari classificati (RU 1971 241, FUM 70 328)

3. PRESCRIZIONI LEGALI ESSENZIALI

3.1. *Codice penale svizzero*

Lo spionaggio politico, economico e militare è punito conformemente agli articoli 272 a 274 CP.

3.2. *Codice penale militare*

Sono sottoposti al diritto penale militare giusta l'articolo 2 numero 8 «le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86bis), d'indebolimento della forza difensiva del paese (art. da 94 a 96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito e di tutelare il segreto militare (art. 107)».

articolo 86:

«1. Chiunque scruta fatti, ordini, metodi o cose che sono tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, allo scopo di rivellarli o renderli accessibili ad uno Stato estero, a' suoi agenti od al pubblico, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili ad uno Stato estero, a' suoi agenti od al pubblico, fatti, ordini, metodi o cose che sono tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, è punito con la reclusione.

2. ... (aggravamento della pena in tempo di servizio attivo)

3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione».

Articolo 106:

«Chiunque intenzionalmente, fa conoscere o rende accessibile a terzi non autorizzati atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, o indebitamente s'impadronisce di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

In caso di servizio attivo la pena è della reclusione.

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa».

Articolo 107:

«Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio fede-

rale, un governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare».

3.3. *Legge federale concernente la protezione delle opere militari*

Conformemente agli articoli 4, 5 e 7 è vietato, di eseguire fotografie, film, disegni, misurazioni, descrizioni o altri rilievi di opere militari e l'accesso alle stesse senza autorizzazione espressamente concessa. Anche chi agisce per negligenza è punibile.

4. SUGGERIMENTI

Per quanto riguarda il lavoro quotidiano giornalistico, l'ordinanza del DMF del 24 dicembre 1970 concernente i documenti militari classificati dà delle utili indicazioni. In particolare deve essere riservata la massima attenzione ai punti seguenti che sottostanno anzitutto alla tutela del segreto:

- 4.1. preparativi di mobilitazione (anche gli esercizi degli stati maggiori di mobilitazione e della truppa);
- 4.2. concentramento, impiego e manovre di formazioni nelle zone di frontiera di fortezza e di ridotto, nonché delle truppe di distruzione nel loro settore di guerra;
- 4.3. concentramento e impiego di truppe in tutti gli altri settori; fanno eccezione le corrispondenze sulle manovre redatte secondo le istruzioni del direttore delle manovre;
- 4.4. opere militari, le quali comprendono segnatamente le costruzioni e gli impianti militari con i loro accessori, che rinforzano il terreno, che servono alle telecomunicazioni, all'aviazione e alla difesa contraerea (per es. opere fortificate, sbarramenti, impianti di

trasmissione per filo e onde, aerodromi, impianti radar, ecc.), nonché le opere militari sotterranee, gli impianti di distruzione delle opere minate e delle costruzioni e magazzini militari che servono all'immagazzinamento del materiale da guerra. Le opere in costruzione sono equiparate a quelle già esistenti. Sono parimenti sottoposte alle prescrizioni per la tutela del segreto tutte le misure concernenti il mascheramento;

- 4.5. armi e attrezzi importanti, anche in stadio di sviluppo, compresi la ricerca scientifica e lo sviluppo di nuovi procedimenti tecnici;
- 4.6. altre opere d'interesse militare, le scorte e i depositi e la loro ubicazione, specialmente se si tratta di veicoli, materiale, armi, munizione, esplosivi, viveri, carburanti, ecc.;
- 4.7. programmi generali dell'economia militare e dell'industria da guerra;
- 4.8 servizio crittografico, mascheramento e trasmissioni;
- 4.9. impianti civili speciali (per es. delle PTT e FFS) che sono messi in servizio al momento della mobilitazione.